

**CAPITOLATO
DI POLIZZA
AUTO RISCHI DIVERSI - KASKO CHILOMETRICA
a favore dei veicoli
del personale Dipendente e degli
Amministratori**

Società Assicuratrice:	
Broker di Assicurazione:	

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 31 maggio 2016

SCADENZA 31 maggio 2018

DURATA Anni 2

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Comune di Busca**

INDIRIZZO Via Cavour 28 - 12022 Busca CN

CODICE FISCALE 80003910041

CIG Z0D15B2931

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che comprova l'assicurazione
Contraente:	l'Ente con il quale viene stipulato il contratto
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Società:	l'Impresa o le Imprese Assicuratrici.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è stata prestata l'assicurazione.
Accessori:	gli apparecchi radio, giradischi, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature audio fono-visive e simili, condizionatori d'aria purchè non costituenti normali dotazioni di serie del veicolo.
Incendio:	la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Furto:	la sottrazione del veicolo o parte di esso mediante effrazione dei mezzi di chiusura o uso di chiavi false o simili.
Rapina:	la sottrazione del veicolo o parte di esso mediante violenza alla persona o minaccia.
Danni accidentali (Kasko):	i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.
Veicolo assicurato:	qualunque veicolo, non di proprietà del Contraente, usato dall'Assicurato nell'espletamento dell'incarico.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

1. EFFETTO, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella sezione DATI ANAGRAFICI ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo; Il presente contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti alla data di scadenza ivi indicata, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

In presenza di comunicazione alla Società da parte del Contraente, di rinnovo del contratto, il medesimo si intenderà tacitamente prorogato di una annualità, sempreché la Società - nei 15 giorni successivi alla comunicazione di rinnovo - non eserciti la sua volontà di recedere dal contratto.

In caso di rinnovo, la Società provvederà ad emettere regolare APPENDICE DI PROROGA che avrà valore di quietanza per il Contraente.

Il periodo di mora previsto dall'art. 1901 del Codice Civile per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento, (comprese le appendici di proroga e/o ulteriori variazioni), si intende elevato a giorni 60 (sessanta).

2. DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Le Parti stabiliscono che il premio annuo viene stabilito in base ad un **preventivo di percorrenza chilometrica annua** indicata nella scheda di programma.

Il premio annuo così determinato resterà comunque acquisito da parte della Società assicuratrice.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari al conteggio definitivo del premio.

Per ogni chilometro percorso in eccedenza a quelli stabiliti precedentemente il Contraente sarà tenuto a corrispondere un premio quale indicato nella Scheda Tecnica.

La differenza attiva o passiva risultante dovrà essere pagata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti le comunicazioni dei dati predetti, o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di giorni 30 (trenta) trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha provveduto al pagamento, (salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o a dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto); in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto del conguaglio dovuto.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

La regolazione del premio viene pagata direttamente dall'Ente assicurato alla compagnia assicuratrice.

3. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Nel caso che tale diritto venga esercitato dalla Società, questa sarà tenuta a rimborsare il premio, al netto di ogni imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

4. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telefax ed indirizzate alla Sede della Società ovvero all'agenzia cui è assegnata la polizza, anche tramite il broker incaricato.

Se hanno per scopo l'introduzione in polizza di varianti o modificazioni qualsiasi, queste dovranno risultare da dichiarazione apposita sottoscritta dalla Società e dal Contraente.

5. ALTRE ASSICURAZIONI - ESONERO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio, per i rischi oggetto della presente assicurazione.

In caso di sinistro si richiamano le norme stabilite dall'art. 1910 del Codice Civile.

6. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino, nonché per tutti i paesi Esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C. prestata per il veicolo assicurato.

7. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Si conviene che l'omissione della dichiarazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto, o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti di legge o a disposizioni di Enti pubblici, nonché quando si verifichino per fatti altrui.

8. PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Valutato il danno, verificata l'operatività della polizza, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennità entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

9. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto all'azione di regresso verso terzi responsabili ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

10. CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione al Broker.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato e viceversa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente direttamente alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici.

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker verrà riconosciuto direttamente dal comune al Broker stesso.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

12. RESCINDIBILITÀ ANNUALE

Le Parti concordano che la presente polizza di assicurazione, pur avendo durata pluriennale, potrà essere disdettata con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento, da inviarsi dall'una all'altra Parte almeno 60 giorni prima delle scadenze anniversary della polizza.

13. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

14. FORO COMPETENTE

Di comune accordo fra le parti si conviene che il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

15. RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIMITI DI COPERTURA

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti, subiti dai veicoli assicurati, nei limiti del valore indicato nella Scheda di programma, in conseguenza di:

- A) Incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al suo funzionamento.**
- B) Furto, totale o parziale, compresi gli accessori. La garanzia è prestata tanto per il furto tentato che consumato.**
- C) Danni propri (Kasko), in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione o uscita di strada, verificatosi durante la circolazione dello stesso.**
La Società rinuncia al diritto di rivalersi nei confronti del conducente del veicolo e dei trasportati oltre che dei familiari dell'Assicurato.
- D) Eventi socio-politici, quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.**
- E) Eventi naturali, quali: terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, tempeste di vento, tifoni, trombe d'aria, uragani, smottamento di terreno, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, nonché caduta di oggetti, caduta di aerei, missili o parti di essi.**
- F) Ricorso terzi.** La garanzia si estende, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai danni causati alle cose di terzi da incendio, fulmine o scoppio del carburante del veicolo assicurato, con il limite massimo di risarcimento di € 155.000,00 per evento.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso o custodia o possesso dell'Assicurato e i danni da inquinamento o contaminazione.
- G) Cristalli, intesi quali parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile.**
La Società rimborsa i danni materiali e diretti di rottura dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi.
Le rigature e le striature, segnature o screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia e si intendono esclusi i danni agli specchi retrovisori esterni.
L'assicurazione comprende anche le spese per l'installazione dei nuovi cristalli.
Il limite massimo di indennizzo convenuto, per questa garanzia, è di € 500,00 per evento indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati e senza l'applicazione di alcuna franchigia.
- H) Apparecchi Fonoaudiovisivi - Accessori.**
Relativamente alle installazioni stabilmente fissate ai veicoli, quali:
- apparecchi fonoaudiovisivi,
- installazioni fornite dalla casa costruttrice o da ditte specializzate con intervento sul veicolo successivamente all'acquisto,
la garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari al 15% della somma indicata nella Scheda Tecnica - LIMITI DI COPERTURA.

2. ASSICURAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL CONTRAENTE

L'assicurazione è operante esclusivamente per i rischi conseguenti all'uso per servizio del veicolo assicurato, purché non sia di proprietà dell'Ente Contraente, secondo quanto è stabilito dalle vigenti norme di legge e/o del C.C.N.L del comparto

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si impegnano a consegnare alla Società, oltre alla documentazione prevista dall'art. 2.1 i seguenti documenti:

1. copia del foglio di missione rilasciato al Dipendente autorizzato alla trasferta, o della autorizzazione all'uso della autovettura;
2. ove possibile, copia del verbale di constatazione dell'avvenimento rilasciato da Autorità di Pubblica Sicurezza od altra Autorità dello Stato, ovvero copia del modulo di constatazione amichevole (C.I.D.) sottoscritto dalle parti.

3. ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL SEGRETARIO COMUNALE DELL'ENTE CONTRAENTE

L'assicurazione è operante esclusivamente per i rischi conseguenti all'uso del veicolo assicurato, purché non risulti di proprietà dell'Ente Contraente:

- durante il trasferimento per raggiungere il luogo delle riunioni o delle assemblee stabilite dall'Ente Contraente e durante il ritorno da queste;
- nello svolgimento di incarichi e di missioni per conto dell'Ente Contraente.

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato si impegnano a consegnare alla Società, oltre alla documentazione prevista all'art. 2.1 i seguenti documenti:

1. dichiarazione dell'Assicurato, dalla quale devono risultare le modalità dell'avvenimento che hanno determinato il danno al veicolo assicurato;
2. una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante o del Dirigente Responsabile dell'Ente Contraente, dalla quale deve risultare che il danno subito dal veicolo in uso all'Assicurato si è verificato durante la circolazione del veicolo stesso, in conformità alle norme soprariportate.

4. IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI - ESONERO

L'Ente Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per la identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze di registri o di altri documenti depositati presso l'Ente Contraente, documenti che il Contraente si impegna ad esibire a semolice richiesta delle persone incaricate dalla Società di svolgere accertamenti e controlli.

GESTIONE DEI SINISTRI

1. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente deve inviare, entro 5 giorni dal fatto o da quando ne viene a conoscenza:

a) Relativamente ai danni da incendio

1) la denuncia del sinistro;

b) Relativamente ai danni da furto

2) la denuncia del danno alle autorità competenti;

3) estratto cronologico al P.R.A. (da produrre in caso di furto senza ritrovamento del veicolo).

c) relativamente ai rischi Guasti accidentali, eventi sociopolitici e naturali

4) la denuncia di danno con la specifica narrazione del fatto, l'indicazione dei testimoni, delle conseguenze e della presunta entità del danno, nonché della data, del luogo e delle cause del sinistro.

2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

a) dovuti a semplici bruciature, non seguite da incendio, nonché quelle agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

b) indiretti, come deperimento o privazione dell'uso del veicolo assicurato quale ne sia la causa.

c) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

d) determinati da dolo dell'Assicurato o dalle persone con lo stesso coabitanti.

3. RECUPERI

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o delle parti di esso, ad informare, per il tramite del Contraente, la Società.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dello stesso.

Quando fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato il danno integralmente, se invece il danno fosse stato indennizzato parzialmente i recuperi verranno ripartiti proporzionalmente.

L'assicurato ha tuttavia la facoltà di acquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

4. LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tener conto della data di prima immatricolazione del veicolo ma - in ogni caso - l'indennizzo pagato non potrà superare il valore commerciale del veicolo stesso. Per valore commerciale si intende la media dei valori rilevati sui bollettini Eurotax (giallo e blu) nel mese precedente l'evento dannoso.

5. FRANCHIGIE E SCOPERTI.

L'ammontare del danno, determinato ai sensi degli articoli precedenti, sarà liquidato previa deduzione della franchigia stabilita nella scheda tecnica.

SCHEDA TECNICA

L'assicurazione è prestata nei limiti e nei termini convenuti nella presente SCHEDA DI PROGRAMMA ed in base alle condizioni tutte riportate nella

POLIZZA SPECIALE DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI CONTRO I GUASTI ACCIDENTALI INCENDIO-FURTO-KASKO

alla quale è allegata e della quale forma parte integrante ed essenziale.

ELEMENTI DELLE PRESTAZIONI

LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè sino ad un massimo di:

€ **15.000,00 per sinistro**

FRANCHIGIA

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro € 150,00

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Preventivo percorrenza chilometrica		Premio imponibile annuo premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società		
Km	5.000		€	

Premio aggiuntivo per ogni chilometro eccedente €

CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio alla firma periodo dal **31/05/2016** al **31/05/2017**

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Rate successive al **31/05/2016**

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Luogo e data: _____

La Società

L'Ente Contraente